

# I diritti della natura: uno schema esplicativo

di Gianvito Campeggio

**Abstract.** L'articolo offre una sintesi comparata delle diverse declinazioni giuridiche della natura come soggetto di diritti. Attraverso un metodo ontologico di analisi dei testi, *in primis* costituzionali, e delle definizioni *ivi* contenute, è possibile provare a rispondere a una serie di domande su che cosa significhi natura-soggetto e natura-titolare di diritti, osservando altresì contraddizioni e divergenze, soprattutto tra fonti normative statali e fonti internazionali generali, dagli stessi Stati sottoscritte, come la Carta ONU sulla natura, la Convenzione quadro sul cambiamento climatico, quella sulla biodiversità e i Glossari dell'IPCC. Inoltre, l'analisi ontologica rende palese anche la ricorrente divergenza tra riconoscimento della soggettività della natura e approcci per renderla effettiva, sollecitando un approfondimento delle matrici epistemologiche, e non solo antropologiche, dei dibattiti in corso.

**Sommario:** La fallacia dell'evidenza soppressa e la falsità delle categorie giuridiche occidentali – Tre domande per quattro ambiti di indagine – Metodo e proposta di classificazione – Il problema delle definizioni giuridiche – Cinque contenuti distintivi dei diritti della natura e due conformità col diritto ambientale – La differenza tra riconoscimento e approcci – I diritti della natura tra epistemologia e antropologia – Conclusione: la “prima legge” delle tradizioni giuridiche.

**Parole chiave:** diritti della natura; antropologia; epistemologia.

## *La fallacia dell'evidenza soppressa e la falsità delle categorie giuridiche occidentali*

Il tema dei diritti della natura esprime un paradosso: quello di prefigurare la natura come entità, meritevole di diritti, differente dall'essere umano, entità già titolare di diritti. Tuttavia, pure l'essere umano è natura, nessuno lo può negare; sicché le due entità sono – alla fin fine – la stessa cosa; coincidono. A stretto rigore di logica empirica, perciò, l'attribuzione di diritti all'entità “essere umano” dovrebbe sempre implicare la medesima attribuzione all'entità “natura”. E viceversa. Detto altrimenti, se l'uomo è natura e ha diritti, allora anche la natura in sé ha diritti; anzi, ancor più rigorosamente, poiché l'uomo deriva dalla natura, e non viceversa, i diritti della natura sono il presupposto dei diritti dell'uomo. Così, però,

non si ragiona né si agisce, quanto meno nel campo giuridico di matrice occidentale (quello dominante il mondo, in forza del potere e sapere dell'Europa coloniale e imperiale).

Invero, la *Carta Mondiale della Natura* dell'ONU del 1982, sottoscritta dall'Italia, riconosce che «la specie umana è parte della natura e la vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali che sono fonti di energia e materia». Nessuno, però, prende sul serio l'enunciato, ridicolizzandolo col più subdolo degli argomenti giuridici: quello che la suddetta *Carta Mondiale*, non costituendo fonte del diritto vincolante, non conterrebbe verità fattuali vincolanti; come se la realtà dipendesse dal diritto e non il contrario. Il che la dice lunga sulla fallacia e sulla falsità delle categorie giuridiche attinenti alla natura, all'ambiente, al clima: prima di tutto, sulla fallacia dell'evidenza soppressa, dato che il ragionamento giuridico, che esclude la natura dalla soggettività dei diritti, occulta delibera-

tamente la premessa fattuale, non falsificabile, della piena corrispondenza tra essere umano e natura e della derivazione del primo dalla seconda (come ricorda la *Carta Mondiale*); in secondo luogo, sulla falsità, perché è notorio che noi umani siamo natura, in termini sia organici che inorganici, al pari di qualsiasi altro essere naturale (Dartnell 2025), tanto da differenziarci, nel corredo genetico, appena del 3% dai nostri parenti più prossimi: gli scimpanzé bonobo (Diamond 2006).

Invero, del controsenso non ci sarebbe da meravigliarsi, ha ricordato Peter Singer (2001), visto che esso ha accompagnato la storia del diritto, non solo occidentale, nella qualificazione anche della sola soggettività umana (con la schiavitù, il razzismo, la segregazione femminile, la stigmatizzazione della malattia ecc...).

In ogni caso, Carolyn Merchant e Malcom Ferdinand hanno individuato le origini di questa fallacia e falsità, specifica della tradizione giuridica occidentale (Merchant 2022; Ferdinand 2024). Dall'antichità al Rinascimento, spiega Merchant, l'immagine della Terra come organismo vivente di origine divina ha costituito il quadro culturale ed etico di tutta l'Europa (Campopiano 2025), al pari di altri sistemi giuridici a fondamento religioso (Piccinni 2013). Tuttavia, tra il XVI e il XVII secolo, i processi europei di secolarizzazione, da un lato, e di rivoluzione scientifica e tecnologica, dall'altro, hanno favorito il consolidamento di una visione volontaristica e meccanicista del mondo, dove la natura non umana è stata degradata a realtà selvaggia e a materia inerte, oggetto di dominio appropriativo, per un verso, e di studio sperimentale, per l'altro (Brevini 2013). In questo modo, si è consumata una rottura epistemologica sul concetto di natura.

Ferdinand, invece, documenta come, tra il Quattrocento e il Cinquecento, la scoperta europea di una realtà naturale e umana fino a quel momento sconosciuta, il "nuovo mondo", abbia imposto un ripensamento sulla Terra creata da Dio (Nuzzo 2004), alimentando un'ulteriore frattura nella figurazione giuridica della natura: quella antropologica della relazione fra umano e non umano.

Nel contempo, proprio la razionalità della conoscenza scientifica occidentale ha progressivamente rivelato l'inconsistenza della (presunta) razionalità giuridica occidentale nelle distinzioni soggettive tra umani e tra umani e

non umani.

Il tema odierno dei diritti della natura, dunque, si innesca dentro questa eredità europea di doppia rottura, giustificando la sua matrice extra-europea (perché insorta per l'appunto nel "nuovo mondo", ignoto all'Europa) e contro-europea (perché contrastante la fallacia e la falsità della tradizione giuridica occidentale), nel contestuale riconoscimento dell'ineludibilità della conoscenza del sistema naturale e della riunificazione epistemologica e antropologica di umano e non umano.

### *Tre domande per quattro ambiti di indagine*

Ma allora, stando così le cose:

- *che cosa* sono i diritti della natura?
- *a che cosa* servono?
- *come* funzionano?

A queste tre domande non è semplice rispondere, perché il tema, come osservato (Carducci 2017), presupporrebbe una chiarezza semantica e concettuale sulla parola "natura", al contrario ben bistrattata dalle sue figurazioni occidentali, necessariamente "finte" per permettere la sussistenza di una società umana senza più fondamento escatologico (Trubeckoj 1982).

In ogni caso, nel fornirne un riscontro sintetizzato all'estremo, si potrebbe dire che la prima domanda sfocia nella constatazione dell'assenza, nel panorama comparato, di univoche definizioni normative del concetto di natura quale soggetto giuridico. Il che è un problema, posto che ogni discorso giuridico, al fine di non incorrere in incomprensioni, parte sempre da tre operazioni linguistiche: «un'attività definitoria, che limita e circoscrive, con parole, il significato di un altro termine, oggetto di regole giuridiche ("definizione"); un'operazione di attribuzione, sempre per mezzo di parole, delle condizioni di applicazione di quella definizione alla realtà dei rapporti umani ("attribuzione"); una disciplina sull'uso delle parole per risolvere il più alto numero di dubbi sulla polisemia di termini o espressioni utilizzate ("interpretazione")» (Carducci 2024a). È quanto si riscontra, per esempio, negli articoli 1 (definizioni), 2 (attribuzione) e 3 (interpretazione) della Convenzione quadro dell'ONU sul cambiamento climatico del 1992 (UNFCCC). Ciononostante, non sempre, allorché si parla di diritti della natura, si ha

cura di mantenere il medesimo rigore<sup>1</sup>.

Con riguardo alla seconda, si deve prendere atto che il riconoscimento dei diritti della natura è solitamente servito a perseguire, congiuntamente o meno a seconda dei casi, quattro tipi di scopi: quello del c.d. “cambio di paradigma” nell’interpretazione giuridica delle risorse naturali (da antropocentrica a biocentrica o ecocentrica); quello della garanzia di sopravvivenza di determinate comunità umane, per esempio indigene o rivierasche, dipendenti da specifici contesti naturali; quello del riconoscimento di uno spazio naturale come patrimonio territoriale materiale e immateriale; quello della tutela del diritto umano all’ambiente salubre. Tra l’altro, questi ultimi due scopi, come si dirà più oltre, avvicinano le pratiche dei diritti della natura alle modalità di tutela del diritto ambientale tradizionale, incluso quello italiano.

Infine, in merito al come questi diritti della natura concretamente funzionino, l’esperienza ci consegna – di fatto – prassi di ripristino, conservazione e protezione di spazi naturali, con contestuale controllo delle attività umane, pure queste in modalità non molto dissimili da quelle del diritto ambientale tradizionale. Nulla si dice, invece, sulla limitazione o il divieto assoluto di azioni umane sulla natura o determinati suoi cicli: il che fornisce immediatamente l’idea della relativizzazione di tali diritti al confronto di quelli umani. Questi sono i dati di esperienza, non pienamente entusiasmanti (Carducci 2024b).

Tuttavia, dopo oltre quindici anni di attuazione della Costituzione dell’Ecuador, la prima e tuttora unica al mondo ampiamente dedicata alle tre domande richiamate, si deve aggiungere che il dibattito internazionale sui diritti della natura ha coinvolto numerosi ambiti di indagine, non ignorabili per la completa rappresentazione del tema (Putzer et al. 2022). I principali risultano essere quattro.

In primo luogo, la discussione ha avuto e mantiene un carattere inevitabilmente tecnico-giuridico, che spazia dall’analisi dei testi giuridici (siano essi Costituzioni, leggi o sentenze) a quella della loro interpretazione (per esempio, se vincolata o meno a specifiche definizioni legali sulla natura o i suoi diritti) per arrivare all’inquadramento del sistema delle fonti e della loro gerarchia (un conto, infatti, è la previsione dei diritti della natura a livello di una legge, che deve conformarsi alla

Costituzione e ai suoi limiti – come avvenuto di recente in Spagna: Pedrolli 2025 – un altro, che tale previsione sia inserita direttamente in Costituzione, come in Ecuador, sicché sono tutte le leggi a doversi conformare a essa e non viceversa).

In secondo luogo, i diritti della natura devono essere contestualizzati al tipo di ordinamento statale che li contiene (per esempio, se inserito all’interno di strutture sovranazionali come l’Unione europea, su cui Carducci et al. 2020, o in Stati federali, come in Messico, su cui Calderón Gamboa 2024) e al tipo di pluralismo riconosciuto (per esempio, se aperto alla considerazione di regole giuridiche diverse da quelle formali dello Stato, come le regole delle comunità indigene o quelle islamiche e così via) (Buono 2022).

In terzo luogo, qualsiasi discorso sui diritti della natura coinvolge questioni sia di carattere epistemologico, riguardanti la qualificazione dei fatti naturali rispetto all’essere umano (si pensi agli scenari aperti dall’epistemologia naturalizzata di Quine e Goldman: cfr. Vassallo 2020) sia di natura antropologico-culturale, riferita, cioè, alle rappresentazioni della natura nelle diverse culture esistenti al mondo (Remotti 2011).

Infine, affermare che la natura è un soggetto di diritti ha sollevato ineludibili interrogativi sull’uso umano della stessa, in termini tanto di utilizzo e scambio di suoi elementi (acqua, aria, piante, animali) quanto di sfruttamento della sua forza energetica per il solo benessere umano (come l’estrazione di risorse per la mobilità umana o il miglioramento degli stili di vita) (Merchant 2022). Lo scenario, dunque, è molto complesso.

## *Metodo e proposta di classificazione*

In questa sede, se ne proporrà una rappresentazione, attraverso schemi di classificazione, inquadrati dentro quattro blocchi tematici:

- quello delle definizioni giuridiche della natura e dei diritti che le spetterebbero;
- quello dei contenuti distintivi di tali diritti;
- quello della distinzione tra riconoscimento dei diritti e approcci per l’effettività della loro esistenza;
- quello delle implicazioni, sia epistemologiche che antropologiche, conseguenti

all'esistenza di tali diritti.

La proposta si basa sul metodo c.d. "ontologico" di classificazione dei testi normativi (Loewenstein 2000; Neves 2007; Volpe 2000). Con esso, i testi, a partire dalle Costituzioni, vengono letti, interrogandosi sul loro contenuto nel regolare i rapporti tra libertà e diritti umani, da un lato, e poteri umani, dall'altro (Carducci 2011). Dato che qualsiasi regola giuridica o riconosce diritti e libertà, limitando di riflesso i poteri, o abilita forme di esercizio di poteri, che incidono giocoforza su diritti e libertà, i testi giuridici non sono altro che una combinazione di queste due dinamiche di limitazione e fondazione, dentro le quali si inseriscono anche i diritti della natura, una volta ammessi. Per esempio, una Costituzione che dovesse riconoscere la natura come soggetto, affidandone la definizione dei contenuti di tutela alla legge, con la c.d. riserva di legge, abiliterebbe il potere legislativo a decidere concretamente sul tema. Ma, in tal caso, i diritti della natura non sarebbero assoluti e unitari nel limitare i poteri umani, bensì relativi e scomponibili perché declinati nei compromessi parlamentari, le cui dinamiche scadono quasi sempre nel noto "paradosso di Arrow" di tradurre una ragione comune – il rispetto della natura – nella somma di interessi privati umani, da privilegiare (Arrow 2003). È quello che di fatto avviene nei contesti di diritto ambientale tradizionale, come quelli europeo e italiano, dove, pur non parlando di natura ma solo di ambiente, si affidano ai poteri legislativi e amministrativi le decisioni concrete sul contesto naturale.

Al contrario, una Costituzione che riconosce la natura e i suoi diritti, ammettendone la tutela davanti al giudice per la definizione dei suoi contenuti, si emanciperebbe dalle logiche parlamentari del "paradosso di Arrow" (come dimostra il c.d. "teorema di May" sulla logica razionale binaria – torto/ragione, legale/illegale – dei giudici: May 1953), garantendo il carattere assoluto dei suoi diritti, ogni qualvolta una maggioranza parlamentare ne volesse abusare (c.d. argomento contromaggioritario). Se, però, la stessa Costituzione non definisce, a sua volta, come vincolare i poteri alle sentenze di tutela della natura, quel carattere assoluto e unitario rimarrebbe in balia di qualsiasi altro potere e interesse umano successivi, tornando a relativizzarsi.

In altre parole, la prospettiva "ontologica"

non si accontenta di prendere atto che la natura è proclamata soggetto e che qualche suo contenuto è qualificato come diritto. Vuole andare oltre, scavando nella dialettica tra poteri, diritti e libertà, per comprendere concretamente *che cosa e come* della natura venga salvaguardato e sottratto alla disponibilità degli interessi umani: esattamente come avvenuto nella storia dei diritti umani, il cui carattere assoluto e unitario è stato consolidato non dalla semplice conclamazione della soggettività e della titolarità, bensì dalla trasformazione dei rapporti tra poteri e libertà, nella limitazione dei primi in nome delle seconde (come si desume, per esempio, dall'art. 1 dei due Patti ONU del 1966).

Anche la natura con i suoi diritti, pertanto, deve fare i conti con la "sala di macchine" di ogni Costituzione (Gargarella 2015); con il potere (umano) che di essa dispone. L'analisi dei testi, *in primis* costituzionali, serve a questo, spiegava Loewenstein (2020): a leggere che cosa essi riconoscono dei diritti e dei poteri, su un fronte, e quali meccanismi di funzionamento prevedano per entrambi, sull'altro. In più, come puntualizzato dal grande costituzionalista italiano Temistocle Martines (1998) proprio con riferimento alla natura, serve a prendere atto della non corrispondenza fra regime giuridico dell'ambiente e realtà naturale dello stesso, fomentando l'incomunicabilità fra discorsi sulle leggi umane e discorsi scientifici sulle leggi del mondo naturale (Luhmann 2021).

Questo implica, allora, che non tutto della natura diventa oggetto di regolazione costituzionale performativa o riflessiva (Morro-ne 2022). Con questa consapevolezza, si può ricorrere alle fonti di dati, impiegabili per la verifica degli inquadramenti proposti. Esse sono ormai numerose e tutte ad accesso aperto. In particolare, si è fatto riferimento ai *link* dell'*Osservatorio sul costituzionalismo ambientale (OCA)*<sup>2</sup>, dedicati al contenzioso ambientale, alle alleanze universitarie di ricerca e ai programmi internazionali e di dati tecnico-scientifici. Da essi si può partire per affrontare, in primo luogo, il tema delle definizioni giuridiche.

## *Il problema delle definizioni giuridiche*

Come viene definita la natura nel diritto? Dal

panorama comparato emerge quanto segue. Non esistono definizioni giuridiche universali, ossia accolte dalla totalità o maggioranza degli Stati, né della natura né, tantomeno, dei suoi eventuali diritti (Carducci 2023a). Questo significa che ogni Stato, pur nel momento in cui riconosce i diritti della natura, si regola come vuole. Per esempio, la Spagna, di recente, ha adottato una legge che attribuisce soggettività giuridica alla Laguna del *Mar Menor*. Dopo di che, il Tribunale costituzionale spagnolo, in un'apposita sentenza sulla conformità di tale legge alla Costituzione, ha precisato che natura soggetto significa comunque subordinazione e vincolo all'interesse umano, per cui la soggettività della laguna non può essere tutelata al pari di quella umana (Pedrolli 2025). A livello internazionale, solo l'Accordo di Parigi sul clima, del 2015, accenna alla natura nel suo *Preambolo*, qualificandola come costruito variabile da cultura a cultura, e la stessa cosa ammette, sempre a livello internazionale, il *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* del 2022.

Nulla di più. E, come se non bastasse, non esistono definizioni giuridiche universali neppure dell'ambiente (Fanetti 2019). Insomma, tutto ciò che riguarda il non umano sfugge a quella precisione linguistica e concettuale, conquistata invece nella lotta per i diritti umani (ancora una volta si pensi all'art. 5 dei due Patti ONU del 1966<sup>3</sup>).

Sul fronte della natura soggetto, si registra una frammentazione di qualificazioni concettuali, definizioni, significati e usi, che ostacola qualsiasi tentativo di inquadramento unitario. Sembrerebbe che la natura, come soggetto, viva la medesima esperienza di disaggregazione della propria identità, vissuta anche dagli esseri umani nella loro storia (si pensi agli schiavi "oggetto" di contratti, alle donne "non capaci" di relazioni giuridiche ecc...). Del resto, la soggettività giuridica è un processo storico, non un attributo precostituito (Longo 2001). Il problema, però, è che la natura, da sola, non può lottare per i suoi diritti, sicché l'emancipazione della sua soggettività dipende tutta ed esclusivamente da come gli umani scrivono e intendono le parole che la riguardano: e qualsiasi riproduzione di altro è sempre "alterazione" (Sahlins 1986). Insomma, la natura "soggetto" è sempre una entità "alterata" (*in primis*, linguisticamente) dall'essere umano.

Nonostante questo panorama, però, c'è qualcosa di importante, con riguardo al problema della scrittura definitoria, che non può essere ignorato. Se è vero che, sulla parola "natura" e i suoi "diritti", non esistono definizioni giuridiche universali, siffatta universalità si riscontra su un altro fronte della realtà naturale: ci si riferisce al consenso universale degli Stati, realizzato sulla definizione di sistema climatico e di biodiversità, formalizzato dalle due Convenzioni del 1992 (UNFCCC-Convenzione quadro sul cambiamento climatico, e CBD-Convenzione sulla biodiversità).

Si tratta di un consenso importantissimo perché l'unico, esistente al mondo, a risultare conseguito nella convergenza di tre ambiti di intesa: scientifico, politico e normativo. L'ambito scientifico è stato consacrato nel 1988, con l'istituzione dell'IPCC, il Panel Intergovernativo dell'ONU sul Cambiamento climatico. A questo Panel hanno partecipato e partecipano scienziati di tutto il mondo e di tutte le discipline, congiuntamente con i rappresentanti dei governi di tutti gli Stati (o comunque della maggioranza) aderenti all'ONU. Il loro compito originario è stato quello di elaborare un vocabolario comune di qualificazione dei fatti naturali alla luce delle conoscenze scientifiche sulla natura; e questo ha condotto a un consenso politico sulle definizioni e il loro uso. Questo lavoro, poi, è confluito, da un lato, nelle definizioni giuridiche indicate dall'UNFCCC (in particolare gli articoli 1 e 2), e, dall'altro, nei *Glossari* internazionali dell'IPCC, costantemente aggiornati per garantire una comunicazione univoca e condivisa dei fatti naturali e dell'azione umana su di essi, realizzando anche il consenso giuridico<sup>4</sup>.

Come detto, è vero che questi strumenti non forniscono una definizione della parola "natura" (Matus et al. 2021) né dei "diritti della natura". Ciononostante, però, essi fanno riferimento alle tre manifestazioni costitutive e determinanti della natura:

- quella del sistema climatico, ovvero delle interazioni di energia e materia tra le diverse sfere della Terra, da cui originano tutte le forme di vita e di sopravvivenza e tutti i cicli organici e inorganici della natura;
- quella della biodiversità, ossia delle differenziazioni delle forme di vita, inclusa quella umana, nell'interazione con le sfere del sistema Terra;

- quella di umanità come forma di vita differente dalle altre ma, in più, interferente sulle altre e sull'intero sistema climatico (come si legge chiaramente nell'art. 2 dell'UNFCCC).

Quindi, queste tre definizioni creano un vincolo semantico unitario che impone buona fede nell'uso delle parole, in capo a tutti coloro che discutono di natura (Carducci 2023b). Chi ne prescinde, o ignora questa semantica o pretende arbitrariamente di farne a meno, agisce come colui che, in un contratto dove si concordano definizioni giuridiche di elementi della realtà, pretende poi di farne a meno e di discutere e agire secondo propri significati. La sintattica e la semantica condivise rappresentano una delle conquiste più importanti dell'umanità secolarizzata, ai fini della conoscenza e comprensione del mondo (Lewis 1977).

### *Cinque contenuti distintivi dei diritti della natura e due conformità col diritto ambientale*

Rispetto a queste constatazioni unitarie di buona fede, è possibile provare a verificare quali sono i contenuti distintivi della natura e dei suoi diritti, nelle diverse fonti degli Stati che se ne occupano, tenendo conto delle citate basi di dati, oltre che della letteratura di ricognizione dei dibattiti sul tema (Putzer et al., 2022; Alves et al. 2023).

Che cosa significa "diritti della natura" in questi Stati? Per scoprirlo, si deve scomporre la formula "diritti della natura" nei cinque elementi che la rendono concretamente identificabile, ovvero:

- il *dove* questi diritti della natura sono giuridicamente previsti;
- il *che cosa sarebbe la natura*, titolare di questi diritti, nei testi che la riconoscono;
- il *che cosa della natura* apparterrebbe a essa, di diverso e sottratto agli umani;
- *quali diritti* andrebbero tutelati, in ragione di quella appartenenza;
- *come funzionerebbe* questa tutela, per rendere concreti ed effettivi quei diritti.

Con questo scandaglio, è praticabile l'analisi dei testi e il loro confronto con le definizioni, presenti nelle fonti richiamate nel paragrafo precedente (UNFCCC, CBD e *Glossari dell'IPCC*).

Primo elemento: *dove* vengono giuridica-

mente riconosciuti i diritti della natura? Il panorama comparato ci offre alcuni casi di diritti della natura previsti direttamente in Costituzione (Ecuador) o in fonti legislative (Bolivia, Nuova Zelanda). La collocazione normativa di vertice (costituzionale o legislativo) fa assumere a questi diritti la funzione di parametri di validità di altre fonti e atti giuridici, i quali, ove non dovessero rispettarli, risulterebbero illegittimi.

Invece, in altri contesti, ad oggi prevalenti, i diritti della natura provengono da singole sentenze di tribunali, che li dichiarano con riguardo a determinate entità naturali (fiumi, foreste, ecosistemi). In tali situazioni, i diritti della natura non assurgono a parametro generale di validità di altre fonti o atti, dato che il vincolo del loro riconoscimento opera solo tra le parti del processo e la possibilità di estensione ed esecuzione della sentenza dipende dai sistemi processuali dei singoli Stati. La constatazione implica che la soggettività, in tal modo riconosciuta, non necessariamente si tramuta in tutela effettiva e immodificabile.

Infine, può succedere, come sta avvenendo recentemente, che i diritti della natura siano riconosciuti da leggi (Spagna) o sentenze (Germania) o da entrambe (Brasile), ma allo scopo di integrare tutele ambientali già esistenti, quindi senza stravolgere i consolidati rapporti giuridici tra soggetto umano e resto del mondo naturale, regolamentati dal diritto di quegli Stati. È evidente che, in quest'ultima circostanza, l'introduzione dei diritti della natura produce conseguenze trasformativo limitate se non addirittura puramente simboliche (Figueiredo Nunes-Rister de Sousa 2022).

Secondo elemento: che cos'è la *natura* secondo il diritto degli Stati che la riconoscono come titolare di diritti? La risposta che emerge dalla comparazione è la seguente: la natura è identificata o come "entità" o come "ciclo vitale". Più precisamente, è sempre individuata in una entità (per esempio, un fiume, una laguna, una selva, un animale) *con* i suoi cicli vitali. I cicli vitali non sono tutelati in sé. Il che è in totale divergenza con quanto si legge, invece, nelle definizioni di UNFCCC, CBD e *Glossari dell'IPCC*, dove la natura corrisponde ai cicli del sistema climatico, alla forza energetica, che si sprigiona su di essi, e ai flussi di materia ed energia, che circolano al loro interno. In pratica, nel diritto degli Stati, dove si prevedono diritti della natura, la natura sog-

getto corrisponde a un ente o un'entità, mai a un ciclo. Eppure, come accennato, la *Carta Mondiale della Natura* dell'ONU del 1982 qualifica i sistemi naturali non come "entità", bensì quali «fonti di energia e materia».

Terzo elemento: che cosa sarebbe *della* natura, nel senso di appartenere a essa e non agli umani? Qui la risposta è solo una: alla natura appartiene lo spazio, inteso ora come ecosistema o bioma locale ora come entità locale. Non si trovano fonti che indichino anche il tempo quale elemento *della* natura da rispettare. Il dato è speculare a quanto emerso dal secondo elemento sulla subordinazione della tutela dei "cicli vitali" all'identificazione delle "entità". Alcuni testi, a partire dalla Costituzione dell'Ecuador, evocano, in effetti, i "cicli vitali", tuttavia questa dimensione è comunque riferita a uno spazio circoscritto e non al tempo naturale in sé. Al contrario, l'art. 2 dell'UNFCCC assume il tempo naturale in sé (che è poi il tempo termodinamico dell'inerzia) quale variabile determinante del rispetto della natura nel suo complesso (il sistema climatico), indipendentemente dai singoli spazi di riferimento. Dunque, anche su questo fronte, sussiste non piena corrispondenza con UNFCCC, CBD e *Glossari* dell'IPCC. È appena il caso di far presente che questo appiattimento dei diritti sulla preminente dimensione spaziale riflette una rappresentazione tipicamente antropocentrica del diritto, dove il tempo è presupposto come volontà umana (autodeterminazione) e lo spazio come luogo di libero esercizio dei propri tempi (Irti 2006). Questa visione, risalente alla tradizione greco-romano-cristiana (si pensi alla "catena dell'essere" nella rappresentazione del mondo da Platone a Sant'Agostino), è sopravvissuta sino alle categorie giuridiche contemporanee, definendo i concetti di personalità giuridica (Di Lucia 2007), ed è divenuta prevalente sotto l'influenza del meccanicismo newtoniano (Merchant 2022). Essa risulta presupposta pure nei testi che parlano di diritti della natura; il che rende non poco contraddittorie le tesi che vorrebbero vedere in essi una manifestazione di abbandono definitivo dell'antropocentrismo giuridico. I diritti dell'uomo sono innanzitutto autodeterminazione temporale dentro uno spazio. Non sono solo spazio. I diritti della natura, invece, sembrerebbero essere solo spazio proprio, ma non tempo proprio rispetto a quello umano. Invero, nella Costituzione dell'Ecuador il tema della natura è declinato anche come preserva-

zione del patrimonio naturale nell'interesse delle generazioni future. Questo lascerebbe supporre una considerazione del fattore "tempo" quale elemento determinante della soggettività della natura. Va, però, fatto presente che, di tutela della natura in termini di patrimonio nell'interesse delle generazioni future, parla pure il diritto ambientale tradizionale tipicamente antropocentrico, come quello europeo e italiano (come riconosciuto, di recente, dalla Corte costituzionale italiana con la Sentenza n. 105/2024 riguardo al riformato art. 9 della Costituzione). Inoltre, nei *Glossari* dell'IPCC, il concetto di natura come patrimonio è richiamato allorché le risorse naturali si intrecciano con elementi materiali e immateriali della cultura umana (Morel 2018), per esempio delle comunità indigene<sup>5</sup>, per cui la tutela, invece di investire la natura in sé, salvaguarda prioritariamente la soggettività umana, rappresentata da quella cultura (Ford et al. 2016). Insomma, il tempo della natura non le apparterebbe nella differenza e prevalenza sui tempi umani.

Quarto elemento: quali sarebbero i conseguenti *diritti* della natura? La comparazione fa risaltare quattro categorie di diritti: quello a "esistere", quello alla "riproduzione", quello alla "preservazione" e quello alla salvaguardia dei "cicli vitali". Ancora una volta non sono riconosciuti i cicli temporali, determinati dall'inerzia del sistema terrestre, a partire dal ciclo del carbonio, il più importante di tutti, perché condizionante gli altri, tanto da costituire il presupposto, invece, delle definizioni giuridiche, contenute sempre in UNFCCC, CBD e *Glossari* dell'IPCC. In ogni caso, poi, gli elencati diritti, attribuiti alla natura in quanto soggetto, sono comunque considerati, invece che separati e differenti da quelli umani, complementari a questi ultimi e addirittura funzionali al diritto umano all'ambiente salubre, come di fatto è ammesso pure dal diritto ambientale tradizionale antropocentrico.

Siffatte divergenze dalle definizioni di UNFCCC, CBD e *Glossari*, da un lato, e convergenze con il diritto ambientale antropocentrico, dall'altro, non sono di scarso rilievo nella prospettiva del richiamato metodo ontologico di comparazione. Esse denotano come la scrittura e l'uso delle parole, quando non universalmente acconsentite da univoche fonti giuridiche, abilitino spazi di discrezionalità interpretativa e quindi di potere, che ridimensionano il carattere assoluto e unitario dei

diritti della natura a favore della loro relativizzazione, in balia degli interpreti e interessi umani di turno.

Non a caso, accedendo al quinto elemento, quello sul *come* tutelare i diritti della natura per renderli concreti ed effettivi, le contraddizioni emergono tutte. Per esempio, il criterio ermeneutico *in dubio pro natura*, formalizzato nell'art. 395 n. 4 della Costituzione dell'Ecuador e considerato uno dei capisaldi della soggettività della natura (Baldin-De Vido 2022), può significare tante cose (dal *pro natura* bioculturale, teso a far rispettare le culture umane – specialmente indigene – coinvolte da una determinata area naturale, al *pro natura* ecologico, che mira al ripristino e preservazione di un ecosistema), senza mai approdare, almeno sino a oggi, a regole generali di limitazione della pressione umana sulla natura, come, per esempio, la riduzione dell'impronta ecologica e quella del carbonio, oppure il contenimento del flusso di beni e servizi dentro i confini di stabilità del sistema naturale.

### *La differenza tra riconoscimento e approcci*

L'analisi ontologica rende palese la divergenza tra riconoscimento della soggettività della natura e approcci seguiti per renderla effettiva. Una volta che si dichiara la personalità giuridica di un'entità naturale, che cosa succede? Si creano vincoli e limiti per l'azione umana? Si attivano strumenti di controllo e garanzia della personalità giuridica riconosciuta? Quale effettività contraddistingue la soggettività della natura?

Queste domande, con riguardo all'effettività dei diritti umani, non sono determinanti, per la ragione molto semplice che l'essere umano agisce da sé sui diritti che gli vengono riconosciuti dal diritto. Ma la natura come fa ad agire per sé? Essa ha inesorabilmente bisogno di "altri" che agiscano per lei: e questi "altri" chi sono e come operano?

Il più delle volte, la risposta fornita a queste impegnative domande è di carattere metodologico. Si evocano, cioè, approcci di interpretazione e azione, solitamente definiti "eco-sistemici" (D'Andrea 2024) o "eco-giuridici" (Fontanella 2024), i quali – se condivisi e applicati – servirebbero allo scopo.

In questo modo, però, il tema è parzialmente eluso. Infatti, come detto in precedenza in

questo studio, il fulcro della effettività dei diritti è la "sala di macchine" delle Costituzioni. Se questa "sala" non risulta ben disciplinata, il potere umano finirà col disporre a proprio piacimento della natura, anche lì dove se ne proclami la soggettività.

Del resto, è quello che, purtroppo, si osserva nell'esperienza dell'Ecuador, sia con riferimento ai vincoli prodotti dalle sentenze di dichiarazione della personalità giuridica della natura, come avvenuto per l'importante caso "*Bosque Protector Los Cedros*", deciso dalla Corte costituzionale (Campeggio 2022), ma disatteso, proprio nei suoi approcci eco-sistemici ed eco-giuridici, da altri giudici (KoeHN-Nassl 2023), sia nella lettura degli enfatici articoli 11, 71, 72 e 73 della Costituzione, dove le contraddizioni non mancano, dato che si distinguono categoricamente i diritti della natura dai diritti umani, della persona, dei singoli individui e delle comunità, per poi proclamare il principio di uguaglianza solo fra gli umani e relativizzare, invece, la protezione della natura «secondo le circostanze» degli usi umani, che dovrebbero sì evitare la «alterazione permanente dei cicli naturali» e addirittura impedire che «i servizi ambientali non siano suscettibili di appropriazione», salvo poi affidare allo Stato quella (pur vietata) appropriazione a fini di «uso e godimento».

### *I diritti della natura tra epistemologia e antropologia*

La spiegazione di queste contraddizioni sembra essere solo una: la mancata affermazione del primato della normatività della natura sulla normatività del diritto. La natura detiene una propria normatività e questa normatività prevale, proprio perché naturale, su qualsiasi normatività artificiale, inventata dall'essere umano, a partire dal diritto.

Il diritto, però, non accetta questa subordinazione. Nonostante i buoni propositi eco-centrici, permane saldamente antropo-centrico. Esso preferisce "politicizzare" la natura, per esempio equiparando la soggettività naturale ai soggetti umani vulnerabili o discriminati, piuttosto che "naturalizzare" la politica e le regole giuridiche, sottomettendo entrambe alle leggi della fisica. Per esempio, vietare, come scrive la Costituzione dell'Ecuador, l'«alterazione permanente dei cicli naturali» significherebbe, giocoforza per leggi della fisi-

ca, stabilire una tassonomia di limiti assoluti e inderogabili all'azione umana. Tuttavia, siffatta tassonomia, in Ecuador, non c'è. Come accennato, gli artt. 11, 71, 72 e 73 della sua Costituzione attivano mezze misure nel riconoscimento giuridico della natura.

E le mezze misure, identificate come la cifra dell'attuale visione umana della natura (Zhok 2023), perpetuano quella rottura epistemologica, nella regolazione tra umano e non umano, consumata dalla tradizione giuridica occidentale nonostante tutti i dibattiti finalizzati a superarla (Leiter 2007). Costituzioni, leggi, sentenze continuano a seguire propri significati e proprie verità, che non coincidono affatto con la realtà naturale: realtà giuridica e realtà naturale persistono separate.

Non a caso, nei dibattiti sui diritti della natura, prendono il sopravvento le prospettive di giustificazione antropologica (dunque antropocentrica) della soggettivizzazione del non umano, ad esempio ricorrendo al c.d. "multinaturalismo" di Eduardo Viveiros de Castro e Philippe Descola (Orsenigo 2022). Di conseguenza, la soggettività della natura finisce con l'essere rivendicata in quanto concetto e significato culturale (e politico) diversi da quelli di altre culture (e politiche), non invece in quanto insieme di leggi fattuali, strutturali del funzionamento del sistema Terra, dalle quali tutto deriva e dipende.

In definitiva, la natura assurgerebbe a soggetto per ragioni culturali e non perché espressione di una normatività (le leggi della fisica) alla quale subordinare l'agire umano. Per essa, il salto di qualità dalla disciplina dei concetti alla presa d'atto della sua effettiva identità nomotetica, preminente su qualsiasi cultura umana, sembra destinato a non essere compiuto.

## Conclusione: la "prima legge" delle tradizioni giuridiche

La strada per la completa "ecologizzazione" del diritto e delle Costituzioni (Ronchetti 2024) è ancora lunga. Stretta fra artificializzazione dell'umano e ritorno alla naturalità della vita (De Sena 2019), essa, per completarsi, dovrebbe far propria la "prima legge", che è all'origine di tutte le tradizioni giuridiche (Redvers et al. 2020), ovvero quella di limitare l'azione umana di fronte all'inerzia irreversibile dei processi termodinamici del pianeta (Milkoreit et al. 2024). Tutte le specie viventi si attengono ai fattori limitanti del sistema naturale: la c.d. "legge di Liebig", che sintetizza il dato per i viventi non umani (Tilman 1982), corrisponde alla "prima legge" che gli umani, con le loro regole giuridiche, dovrebbero rispettare.

Invece, se il tempo termodinamico del presente è quello delle irreversibilità delle distruzioni antropogeniche di tutte le sfere della Terra, è perché questa "prima legge", oggi rispettata solo dalla tradizione giuridica indigena, fatica a ritornare a fondare, come vera e propria norma di riconoscimento della convivenza, qualsiasi sistema giuridico, facendo coincidere in essa un unico, supremo diritto assoluto della natura: non al "ripristino" o alla "conservazione" e "preservazione", bensì – appunto – alla limitazione della predazione umana, per l'eliminazione dell'interferenza antropogenica sul sistema terrestre, come vorrebbe, tra l'altro, l'art. 2 dell'UNFCCC (Kallis et al. 2025).

Il diritto deve tornare a imporre divieti e limiti assoluti all'attività umana, disciplinando tutte le sue impronte negative produttive di deficit ecologico, altrimenti l'evocazione soggettiva della natura continuerà a suggestionare culture, non a cambiare la realtà.

1 - Si v., per esempio, le voci raccolte in *Pluriverso. Dizionario del post-sviluppo*, trad. it., Orthotes, Napoli, 2021.

2 - [www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/OsservatorioOCA](http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/OsservatorioOCA)

3 - «Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso».

4 - <https://apps.ipcc.ch/glossary/>.

5 - IPCC, "How can indigenous knowledge and local knowledge inform land-based mitigation and adaptation options?", in <https://www.ipcc.ch/srccl?s=indigenous>.

## Riferimenti bibliografici

- Alves Fátima, Costa Paulo Manuel, Novelli Luca, Guedes Vidal Diogo, 2023, “The Rights of Nature and the Human Right to Nature: an Overview of the European Legal System and Challenges for the Ecological Transition”, in *Frontiers*, n. 11, pp. 1-10.
- Arrow Kenneth J., 2003, *Scelte sociali e valori individuali*, trad. it., Etas, Milano.
- Baldin Serena, De Vido Sara, 2022, “The In Dubio Pro Natura Principle. An Attempt of A Comprehensive Legal Reconstruction”, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, n. 32, pp. 168-199.
- Brevini Franco, 2013, *L'invenzione della natura selvaggia*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Buono Enrico, 2022, *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Calderón Gamboa Jorge, 2024, *Derechos de la Naturaleza: desarrollo, balance y retos en México*, Fundación Para el Debido Proceso, Washington.
- Campeggio Gianvito, 2022, “Sistema climatico e giudizio di legittimità costituzionale. L'esempio dell'Ecuador”, in *www.LaCostituzione.info*, 19 ottobre.
- Campopiano Michele, 2025, *Storia dell'ambiente nel Medioevo. Natura, società, cultura*, Carocci, Roma.
- Carducci Michele, 2024a, *Politica costituzionale comparata e futuro del pianeta. Lezioni raccolte con gli Studenti*, Università del Salento, Lecce.
- Carducci Michele, 2024b, *¿Los derechos de la naturaleza son un ejemplo de uso judicial contrahegemónico de la comparación? La naturaleza entre la realidad, los mitos y las «leyendas constitucionales»*, Dispensa del Corso di Alta Formazione “Alessandro Pizzorusso” dell'Università degli Studi di Pisa, 15 gennaio.
- Carducci Michele, 2023a, “La solitudine dei formanti di fronte alla natura e le difficoltà del costituzionalismo “ecologico”, in *DPCE online*, n. SP2, pp. 205-232.
- Carducci Michele, 2023b, “La buona fede ‘climatica’ dopo la COP28”, in *Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani*, n. 2, pp. 127-144.
- Carducci Michele, Bagni Silvia, Montini Massimiliano, Mumta Ito et al., 2020, *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature. Study*, European Economic and Social Committee, Brussels.
- Carducci Michele, 2017, “Natura (diritti della)”, in *Digesto delle discipline pubblicistiche, VII Aggiornamento*, Utet, Torino-Milano, pp. 486-521.
- Carducci Michele, 2014, “La Costituzione come ontologia del «sentimento costituzionale»”, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio Tarantino*, vol. I, ESI, Napoli, pp. 127-138.
- Carducci Michele, 2011, “Brevi note comparate su Costituzione-fondamento e Costituzione-limite”, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, Vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 519-534.
- D'Andrea Amilcare, 2024, “Costituzionalismo ecologico e approccio ecosistemico al diritto: nuove prospettive fuzzy per la metodologia del diritto pubblico comparato in chiave plurale e intersezionale”, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, n. 36, pp. 266-316.
- Dartnell Lewis, 2025, *Esseri umani*, trad. it., il Saggiatore, Milano.
- De Sena Santa, 2019, *Ecocene. Per un postumano tecnopolitico o ecopolitico?*, Orthotes, Napoli.
- Di Lucia Paolo, 2007, “Tre specie di entità giuridiche: oggetti, enti, figmenta”, in *Rivista di estetica*, n. 36, pp. 97-111.
- Diamond Jared, 2006, *Il terzo scimpanzé. Ascesa e caduta del primate Homo sapiens*, trad. it., Bollati

Boringhieri, Torino.

Fanetti Stefano, 2019, *Ambiente e beni comuni*, Giuffrè, Milano.

Ferdinand Malcom, 2024, *Un'ecologia decoloniale. Pensare l'ecologia dal mondo caraibico*, trad. it., Tamu, Napoli.

Figueiredo Nunes de Souza Matheus, Rister de Sousa Lima Fernando, 2022, “Indícios de um direito simbólico ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no contexto brasileiro”, in *Revista Eletrônica Direito e Política*, n. 17(2), pp. 480-507.

Fontanella Giulia, 2024, “Nuovi principi eco-giuridici per un diritto antropocentrico”, in *DPCE online*, n. 2, pp. 949-970.

Ford James D., Cameron Laura, Rubis Jennifer, Maillet Michelle et al., 2016, “Including indigenous knowledge and experience in IPCC assessment reports”, in *Nature Climate Change*, n. 6, pp. 349-353.

Gargarella Roberto, 2015, *La sala de máquinas de la Constitución*, Katz Editores, Buenos Aires.

Kallis Giorgios, Hickel Jason, O'Neill Daniel W., Jackson T. et al., 2025, “Post-growth: the science of wellbeing within planetary boundaries”, in *The Lancet Planetary Health*, n. 9(1), pp. E62-E78.

Koehn Lena, Nassl Julia, 2023, “Judicial Backlash Against the Rights of Nature in Ecuador”, in *Verfassungsblog in matters constitutional*, 27 aprile.

Irti Natalino, 2006, *Norme e luoghi*, Laterza, Roma-Bari.

Leiter Brian, 2007, *Naturalizing Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford.

Lewis Clarence Irving, 1977, *Il pensiero e l'ordine del mondo*, trad. it., Rosenberg & Sellier, Torino.

Longo Mariano, 2001, *Struttura della società e semantica del soggetto*, Pensa Multimedia, Lecce.

Loewenstein Karl, 2000, *Verfassungslehre*, Mohr Siebeck, Tübingen.

Luhmann Niklas, 2021, *Comunicazione ecologica. Può la società moderna affrontare le minacce ecologiche?*, trad. it., Franco Angeli, 2021.

May Kenneth O., 1953, “The Intransitivity of Individual Preferences”, in *Econometrica*, n. 21(3), p. 476.

Martines Temistocle, 1998, “La dimensione giuridica dell'ambiente”, in *Opere*, Tomo IV, Giuffrè, Milano, pp. 311-323.

Martínez Dalmau Rubén, 2025, “La costituzionalità dell'approccio ecocentrico nell'ordinamento giuridico spagnolo”, in *Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale DPCE online*, 14 febbraio.

Matus Claudia, Bussenius Pascale, Herraz Pablo, Riberi Valentina, Prieto Manuel, 2021, “Nature is for Trees, Culture is for Humans: a Critical Reading of the IPCC Report”, in *Sustainability*, n. 13, 11903, pp. 1-9.

Merchant Carolyne, 2022, *La morte della natura*, trad. it., Editrice Bibliografica, Milano.

Milkoreit Manjana, Boyd Emily, Constantino Sara M., Hausner Vera H. et al., 2024, “Governance for Earth system tipping points. A research agenda”, in *Earth System Governance*, n. 21, 100216, pp. 1-15.

Morel Hana, 2018, *Exploring Heritage in IPCC Documents*, Heritage Research, London.

Morrone Andrea, 2022, “Fondata sull'ambiente (editoriale)”, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 4, pp. 783-794.

Neves Marcelo, 2007, *A constitucionalização simbólica*, Martins Fontes, São Paulo.

- Nuzzo Luigi, 2004, *Il linguaggio giuridico della conquista. Strategie di controllo nelle Indie spagnole*, Jovene, Napoli.
- Orsenigo Gioacchino, 2022, "Multinaturalismo e ontologia", in *InCircolo*, n. 13, pp. 179-190.
- Pedrolli Anna, 2025, "Il Tribunale Costituzionale spagnolo riconosce la costituzionalità dei diritti della laguna del Mar Menor e del suo bacino", in *www.diritticomparati.it*, 28 gennaio.
- Piccinni Maria Rosaria, 2013, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Aracne, Roma.
- Putzer Alex, Lambooy Tineke, Jeurissen Ronald, Kim Eunsu, 2022, "Putting the rights of nature on the map. A quantitative analysis of rights of nature initiatives across the world", in *Journal of Maps*, n. 18(1), pp. 89-96.
- Redvers Nicole, Poelina Anne, Schultz Clinton, Kobei Daniel M. et al., 2020, "Indigenous Natural and First Law in Planetary Health", in *Challenges*, n. 11(2), 29, pp. 1-12.
- Remotti Francesco, 2011, "Cultura", in *Cultura. Dalla complessità all'impoverimento*, Laterza. Roma-Bari, pp. 3-50.
- Ronchetti Laura, 2024, *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Editoriale scientifica, Napoli.
- Sahlins Marshall, 1986, *Isole di storia*, trad. it., Einaudi, Torino.
- Singer Peter, 2001, "C'è un valore al di fuori della specie umana?", trad. it. in *IRRE.net*, n. I(1), pp. 111-114.
- Tilman David, 1982, *Resource Competition and Community Structure*, Princeton University Press, Princeton.
- Trubeckoj Nikolaj S., 1982, *L'Europa e l'umanità*, trad. it., Einaudi, Torino.
- Vassallo Nicla, 2020, "Quine e Goldman. Come naturalizzare l'epistemologia", in *Episteme*, n. 11, pp. 117-125.
- Volpe Giuseppe, 2000, *Il costituzionalismo del Novecento*, Laterza, Roma-Bari.
- Zhok Andrea, 2023, *La profana inquisizione e il regno dell'anomia*, il Cerchio, Rimini.